

Sentenza: 1 dicembre 2015, n. 3/2016 (*deposito del 14 gennaio 2016*)

Materia: bilancio, finanze, contabilità pubblica

Parametri invocati: artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, artt. 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana) e, come norme interposte, art. 2 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: art. 1, commi 508 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014)

Esito:

- 1) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossa, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria);
- 2) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 20 e 43 del r.d.lgs., n. 455 del 1946 e agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost.;
- 3) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 in combinato disposto con il comma 590 del medesimo articolo, promossa, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 ed in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Estensore nota: Matteo Boldrini

Sintesi

La Regione Sicilia ha impugnato l'art. 1, comma 508 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità), in riferimento agli artt. 20, 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana) nonché in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma e 119 della Costituzione.

Al fine di garantire il concorso delle Regioni a statuto speciale all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, l'art. 1, comma 508 della l. 147/2013, dispone che le nuove

entrate derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dal decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono riservate all'Erario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014, per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico.

Lo statuto della Regione siciliana prevede che, in attuazione dell'autonomia regionale, determinate entrate possano essere destinate allo Stato solo in presenza di determinati requisiti: la natura tributaria dell'introito, la sua novità rispetto e la specificità della sua destinazione esplicitamente indicata nella legge stessa. Questi requisiti sono stati inoltre più volte precisati dalla Corte stessa, tra l'altro proprio dalla evocata sentenza 241/2012.

Nel merito, la Regione siciliana ritiene che le disposizioni impugnate, in quanto previste da due decreti legge del 2011, non presenterebbero più il requisito di novità di cui erano dotate, (viene citata in tal senso anche la sentenza 241/2012 in cui tali riserve erano già state espresse e che aveva tra i ricorrente la stessa Regione siciliana); inoltre risulterebbero carenti del requisito di specificità della destinazione del maggior gettito finalizzate ad assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale alla copertura della finanza pubblica.

Inoltre, secondo il ricorrente, il combinato disposto dei commi 508 e 590, prevedendo per il triennio 2013-2016 una proroga del contributo di solidarietà originariamente disciplinato dal d.l. 138/2011, sarebbe lesivo dell'autonomia regionale in quanto privo di una clausola di salvaguardia che impedisca in questa occasione l'applicabilità della riserva al contributo riscosso in territorio siciliano.

In questo modo la Regione ritiene violati gli artt. 2, 20 e 43 del d.P.R. 1074/1965, e, anche alla luce della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.

La Corte riserva a pronunce separate la decisione sulle questioni promosse giudicando inammissibile la questione di legittimità costituzionale per quanto riguarda i comma 508 e 590 singolarmente considerati, mentre ritiene nel merito non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al combinato disposto dei comma 508 e 509.

In particolare, in riferimento all'inammissibilità delle questioni di legittimità sollevate in riferimento ai comma 508 e 590 singolarmente considerati, la Corte ritiene lacunosa la formulazione del ricorso, in quanto la Regione omette di indicare quali siano le specifiche entrate tributarie ad essa devolute e a suo dire indebitamente sottratte, rendendo impossibile verificare se sussistano o meno i requisiti per l'attribuzione allo Stato del relativo gettito. La carente individuazione delle disposizioni viziate da illegittimità si risolve quindi nella mancanza di uno degli elementi essenziali richiesti dal combinato disposto degli artt. 34 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 da cui consegue una inammissibilità della questione per indeterminatezza dell'oggetto.

Per quanto riguarda invece la questione di legittimità sollevata in relazione al combinato disposto dei comma 508 e 590, la Corte la ritiene ammissibile in quanto la Regione, facendo esplicito riferimento al contributo di solidarietà, indica chiaramente l'entrata di cui lamenta la sottrazione a favore dello Stato

La Corte pur considerando plausibile l'opzione presentata dal ricorrente la ritiene tuttavia non fondata nel merito, in quanto le disposizioni previste dal combinato disposto dei comma 508 e 590 non violano i parametri a cui fa riferimento la Regione e che abbiamo sopra indicato.

La natura tributaria dell'entrata era già stata stabilita dalla citata sentenza 241 del 2012, in quanto il contributo di solidarietà si qualifica come una temporanea sovrainposta relativa al reddito imponibile dell'IRPEF, soddisfacendo in tal modo il primo requisito.

Anche in riferimento al secondo requisito la Corte si era già espressa (sentenza 241/2012 e 145/2014), ritenendo sufficiente non tanto la novità del tributo quanto piuttosto la novità del provento e la provenienza da parte di un atto impositivo nuovo senza il quale non vi sarebbe stata alcuna entrata aggiuntiva. Essendo il contributo di solidarietà inizialmente limitato al triennio 2011-2013, una sua proroga per tutto il triennio 2013-2016 lo rende un'entrata tributaria nuova, soddisfacendo il secondo requisito.

Infine, per quanto riguarda l'ultima condizione, quella della specificità della destinazione del gettito stabilita nelle legge stessa, la Corte rileva che lo stesso comma 508 stabilisce che il gettito venga impiegato per la copertura degli interessi dovuti ai soggetti che detengono titoli di debito pubblico, al fine di rispettare gli impegni presi in sede europea con la firma del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria (comunemente noto come Fiscal Compact), ritenendo quindi che anche il terzo requisito sia stato rispettato.

Essendo quindi rispettati tutti e tre i requisiti posti dallo statuto regionale e ripresi più volte nelle proprie sentenze, la Corte dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Regione Sicilia in merito destinazione del contributo di solidarietà così come stabilito dai commi 508 e 590 della l. 147 del 2013.